



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO SOCIALE (PIS) – CENTRALE OPERATIVA**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CUP H41H21000040003- CIG *in corso di perfezionamento*

PREMESSE

Contesto di riferimento

La Centrale Operativa Sociale attiva 365 giorni all'anno negli orari di chiusura dei servizi sociali dei Comuni del Distretto sociale RI/4, ha come finalità principale quella di affrontare le emergenze sociali che si verificano sul territorio di riferimento (individuato nei sette comuni del Distretto RI4: Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcellino, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino) intercettando il disagio, laddove si manifesti e attivando percorsi individualizzati e tempestivi volti a dare una risposta efficace alle persone in difficoltà.

Il Pronto Intervento Sociale è un servizio pubblico che fornisce risposte immediate all'utenza, nello specifico a minori, anziani, disabili, immigrati, persone affette da una dipendenza e soggetti senza fissa dimora che si trovano in situazioni di emergenza per bisogni legati alla sopravvivenza.

Gli obiettivi operativi possono essere riassunti in due punti:

- ✓ condizione protetta del soggetto;
- ✓ elaborazione di progetto a breve termine per trovare una soluzione all'emergenza.

Per bisogni urgenti legati alla sopravvivenza si fa riferimento ai bisogni primari come il cibo, vestiario e dimora, con lo scopo di tutelare l'integrità del soggetto. Gli obiettivi del presente progetto sono perseguibili solo qualora esista la conoscenza dell'attivazione del servizio stesso, così da permettere all'utenza di usufruirne.

L'operatore sociale sarà tenuto a curare gli aspetti tecnici per organizzare la soluzione migliore da adottare per il trasferimento dell'utenza alla struttura di accoglienza fino alla sua dimissione, in caso di mancata residenza sul territorio o di inagibilità dell'abitazione, mentre il Responsabile del servizio di Pronto Intervento Sociale si adopererà per contattare i Servizi Sociali del Territorio al fine di trovare la soluzione più ottimale.

Il Responsabile della Comunità Montana Salto Cicolano potrà richiedere delle verifiche e/o partecipare ad esse, in ogni momento.

La Centrale Operativa si occuperà:

- ✓ del ricevimento delle segnalazioni;
- ✓ dell'attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti;
- ✓ dell'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno;
- ✓ della prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Finalità ed obiettivi

Nel corso di questi anni, contestualmente al modificarsi del tessuto sociale del nostro territorio, è cambiata anche la connotazione del disagio e della grave emarginazione adulta, intesa come quell'intreccio di povertà di beni materiali e competenze e di fragilità personali che portano alla esclusione sociale di chi ne è colpito.

Il target di persone cui tale servizio è indirizzato è dunque composto da un universo che si

presenta sempre più mutevole e variegato: italiani e stranieri, persone con lunghe esperienze di *homeless* e di dipendenza da sostanze, vittime di violenza ecc...

Finalità specifica del progetto è, quindi, quella di attivare un servizio di Pronto Intervento Sociale – Centrale Operativa in grado di intercettare le persone di cui sopra, agganciare con loro una relazione di fiducia e proporre loro ospitalità in un luogo di accoglienza di bassa soglia per le cure e l'igiene personale e per usufruire di un minimo riparo. Questo primo aggancio risulta essere il punto di partenza per valutare risorse e possibilità e tentare percorsi individualizzati adeguati.

L'obiettivo è quindi quello di supportare persone fragili anche in condizione di marginalità, fornendo loro un riparo, un supporto e/o una soluzione alloggiativa necessaria per:

- affrancarsi da una condizione di grave marginalità;
- “fermarsi” e riprendere forze ed energie;
- uscire dai circuiti viziosi che la marginalità;
- trovare il modo di “ripartire” dopo un periodo di marginalità;
- un reinserimento accompagnato.

Il servizio si integra e trova continuità con il lavoro progettuale dei servizi del Settore Sociale del Distretto, nonché con la rete di collaborazioni promosse con le altre istituzioni ed il Terzo Settore che operano a supportodi condizioni esistenziali difficili, ma anche all'interno di una filiera di servizi ed opportunità, che con diversi gradi di intensità, rispondono ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione.

Art. 1 – OGGETTO

Il Pronto Intervento Sociale è rivolto ad ogni aspetto dell'emergenza sociale: anziani, minori non accompagnati, disabili, adulti in difficoltà sociale e psico-sociale, famiglie, stranieri, senza fissa dimora.

È inteso come supporto logistico e di sostegno sociale nei casi di emergenza e si interfaccia con le differenti strutture dei comuni del distretto R14 e delle altre Istituzioni.

Il servizio è sostenuto da un lavoro di rete che prevede l'integrazione socio-sanitaria ed il coinvolgimento di risorse umane e strutturali sia del pubblico che del privato sociale, per la costruzione di un sistema capace di rispondere tempestivamente ai bisogni delle persone in difficoltà, anche con soluzioni temporanee, in attesa della presa in carico e dell'elaborazione di un progetto complessivo.

Per contattare il PIS è sufficiente chiamare un numero verde gratuito, attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno.

1.1 STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO E FINALITÀ

- Ascolto telefonico, informazioni di base e counselling;
- attivazione di risorse in possesso dell'utente e/o ricerca di esse, sia nell'ambito della rete informale (parentale, amicale, privata) che della rete formale di sostegno (istituzioni, servizi territoriali, ecc.) a disposizione dello stesso;
- servizio temporaneo di assistenza;
- mediazione tra l'utente e la rete formale / informale di sostegno dello stesso;
- raccordo tra le risorse fornite dal territorio, sia pubbliche sia private, in vista di un intervento integrato;
- partecipazione ad interventi integrati con altri organismi operanti nel settore nell'ottica della piena utilizzazione delle risorse disponibili all'interno del servizio stesso;

- programmazione dell'intervento da svolgersi in tempi brevi;
- programmazione dell'intervento rivolto a cittadini senza fissa dimora che preveda tempi elastici della presa in carico da definire.

La richiesta di intervento potrà arrivare anche dalle Forze dell'Ordine alla Centrale Operativa del P.I.S. oppure attraverso il numero VERDE che consente il contatto telefonico con l'operatore contestualmente all'intervento in loco.

Per la realizzazione del servizio inoltre si utilizzerà una Centrale Operativa del P.I.S. sita sul distretto RI4, che funzionerà come luogo dove recarsi per riprendersi dallo stress dell'emergenza, ottenere risposte ai bisogni primari, sostegno e aiuto e da cui attivare il trasferimento in altre strutture residenziali ove fosse necessario, in accordo con i referenti istituzionali.

Lo sportello dalla centrale dovrà essere operativo negli orari di chiusura degli sportelli dei Servizi Sociali Comunali. Mentre il servizio telefonico attivo 24h/24h attraverso il numero verde dovrà dare risposte in termini di

- alloggio di prontissima accoglienza per la notte che consente un accudimento alimentare e igienico-sanitario temporaneo. Prevista la possibilità di accogliere, in casi di estrema necessità e di impossibilità di un supporto della rete informale e istituzionale, per un periodo compreso tra uno e otto giorni;
- distribuzione di un kit di primo soccorso di generi alimentari, di generi di igiene personale e vestiario.

Per l'attuazione del P.I.S. vengono impiegati i seguenti operatori:

- 1 assistente sociale, con il ruolo di coordinatore del servizio;
- 1 operatore sociale/operatore telefonico.

Data la "delicatezza" del servizio, è prevista la reperibilità degli operatori la domenica, i festivi e nelle ore notturne.

1.2 MODALITÀ OPERATIVA

Il piano di lavoro prevede la seguente articolazione:

1. ricezione chiamata;
2. analisi del tipo di richiesta dell'utente con rilevazione del bisogno reale presente;
3. pianificazione intervento: telefonico counselling / intervento in loco;
4. valutazione globale della storia pregressa dell'utente o del nucleo familiare in rapporto ai servizi pubblici o privati venuti eventualmente a contatto con lo stesso;
5. predisposizione di un intervento a favore dell'utente integrato con gli operatori pubblici o privati eventualmente già a conoscenza del caso;
6. valutazione del contesto familiare e sociale nel quale è inserito l'utente, con conseguente identificazione e utilizzo delle risorse idonee e della rete di sostegno.

Alla scadenza del termine previsto, citato nel progetto individuale, verrà trasmessa al Servizio territoriale competente una relazione completa sul caso, illustrativa delle fasi di realizzazione del progetto d'intervento. Nello svolgimento degli interventi verrà predisposta un'archiviazione di dati informativi, nell'assoluto rispetto della Legge sulla Privacy (L. n. 196/03). I dati saranno tutelati dal responsabile del servizio.

Art. 2 – DESTINATARI

Beneficiari principali del servizio in oggetto sono persone fragili presenti sul territorio, che si trovino in condizione di povertà, anche estrema, o in situazione di marginalità, perché senza dimora o versanti in grave emergenza abitativa, talvolta in modo sporadico o transitorio, o in condizione di disagio sociale emergenziale.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle situazioni di povertà estrema o abbandono che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona e grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali (es. situazioni di occupazioni abusive), nonché alle persone straniere (comunitari, stranieri extracomunitari), in particolare nelle fasi di primoaccesso sul territorio (es. Minori Stranieri Non Accompagnati).

La molteplicità dei destinatari comprende quindi persone caratterizzate da differenti problematiche bio-psicosociali, economiche e culturali, che insieme concorrono a delineare la grave emarginazione, prevalentemente adulta, ma che, sempre più di frequente, vede il coinvolgimento di soggetti minori.

I destinatari potranno essere raggiunti in prima battuta dagli operatori del PIS, nel rispetto del principio di libera determinazione della persona, che può accogliere o non accogliere gli interventi proposti.

La segnalazione dei potenziali destinatari può avvenire anche attraverso i Servizi Sociali territoriali o altri enti preposti o presenti nella gestione di interventi per la presa in carico o l'intervento a favore di persone in situazione o a rischio di emarginazione.

È comunque cura del servizio avere contezza delle persone che potenzialmente potrebbero essere destinatarie di interventi, negli ambienti di vita abituali.

Art. 3 - OBIETTIVI

L'affidatario dovrà assicurare il funzionamento del Servizio nei termini previsti dal presente capitolato e nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:

- garantire un monitoraggio del fenomeno connesso alla marginalità che possa costituire una base di partenza per la costruzione di azioni correlate;
- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in situazione di particolare gravità ed emergenza per quanto concerne problematiche di rilevanza sociale (cfr. marginalità adulti...);
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare i destinatari ai servizi competenti - per il tramite dei Servizi Sociali Comunali (che si curerà di fornire all'affidatario un "vademecum" dei servizi attivi ai fini dell'eventuale presa in carico dei soggetti);
- promuovere azioni preventive, in una logica di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale, anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
- promuovere –in raccordo con i Servizi sociali Comunali- di raccordi con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire, da parte del territorio, strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi;

- creare un presidio sociale di primo accompagnamento e orientamento, volto a facilitare l'accesso di persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora alla intera rete dei servizi, favorendo una valutazione ed un supporto (ad esempio la valutazione di situazioni di minori stranieri non accompagnati);
- supportare il Servizio Sociale in situazioni emergenziali che dovessero ricorrere (es sfratti esecutivi, "sgomberi" da occupazioni abusive,...), su specifica attivazione della struttura operativa fragilità.

Art. 4 – DURATA

La durata dell'affidamento è fissata in mesi 12 con decorrenza indicativa dal mese di febbraio 2024 per uno svolgimento nell'arco di 52 settimane.

Art. 5 - IMPORTO

L'importo massimo per la durata contrattuale ammonta a € 52.000,00 (comprensivi di IVA di legge, se dovuta).

Il servizio oggetto dell'affidamento è finanziato in parte dal QSFP 2021 (CUP H41H21000040003) e in parte da fondi del PSZ 2024.

A fronte di disponibilità in itinere di ulteriori finanziamenti, la fonte finanziaria potrà essere oggetto di successiva variazione.

La spesa dei fondi comunitari è disciplinata da appositi regolamenti e dovrà essere rendicontata separatamente rispetto agli altri fondi eventualmente utilizzati, secondo specifiche modalità da rendersi note attraverso vademecum forniti dall'Amministrazione.

Art. 6 – ATTIVITÀ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

➤ Pronto Intervento Sociale (PIS)

Il Pronto intervento sociale si configura come risposta organizzata a bisogni socio-assistenziali imprevisti ed imprevedibili, che necessitano di intervento non derogabile e non rinviabile, stante un'accertata condizione di bisogno socio-assistenziale attinente esigenze primarie di cura e assistenza, in particolare per i casi che ancora non siano assunti in carico da parte dei SST competenti territorialmente.

Si tratta pertanto della realizzazione di un presidio, di riferimento per tutto il territorio distrettuale, con personale reperibile sulle 24 ore che opera sia in occasione di accessi diretti sia in raccordo con i Servizi Sociali dei comuni del Distretto RI4, a supporto dei servizi territoriali.

Il Servizio deve garantire, nel complesso, le seguenti funzioni:

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate con i Servizi Sociali del Distretto;
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi secondo un vademecum predisposto dal Servizio Sociale Distrettuale e consegnato al gestore in sede di aggiudicazione;
- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e intervento della Centrale Operativa;
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

A seguito della segnalazione ricevuta tramite linea telefonica, o altro... il Pronto Intervento Sociale effettuerà una prima valutazione professionale e fornirà assistenza immediata,

necessaria e appropriata alla persona che versa in stato di bisogno, documentando ogni azione svolta e predisponendo un piano di intervento immediato volto a superare la condizione di emergenza.

Sarà cura del gestore del servizio verificare l'esistenza di una rete parentale o amicale e la possibilità o meno di attivarla, nonché di re-inviare ed accompagnare, se necessario, le persone intercettate ai servizi di riferimento – es. luoghi di residenza, luoghi in cui erano collocati, servizi sociali, altri servizi.

Successivamente all'intervento, il PIS provvederà a segnalare la situazione e trasmettere la relativa documentazione al Servizio Sociale del Comune di riferimento ed in caso di persone non residenti –dopo aver ricostruito il servizio titolare della presa in carico- effettuare in supporto al Servizio Sociale di riferimento attraverso una segnalazione per garantire la continuità della presa in carico.

Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7, per tutta la durata dell'affidamento, nella fascia oraria di seguito indicata.

Le metodologie operative sui casi dovranno sempre essere concordate con il Servizio Sociale Comunale a livello di singolo progetto, e condivise con l'Ufficio di Piano così come le modulistiche da utilizzare e i dati da fornire e raccogliere nel pieno rispetto della riservatezza degli stessi e delle garanzie da prestare.

➤ **La Centrale Operativa**

la Centrale operativa intesa come luogo fisico verrà messa a disposizione dal Distretto. Il Locale sarà destinato all'accoglienza/reception, in caso di accesso diretto dell'utenza, e a colloqui/incontri con l'assistente sociale o eventuali riunioni d'equipe. Si avrà inoltre la disponibilità di un'area dedicata allo stoccaggio dei kit di prima necessità,

Gli orari di apertura della centrale agli utenti ed eventualmente agli Enti locali sono i seguenti:

- lunedì H 14.00 -18.00
- martedì H 17.30-20.30
- mercoledì H 14.00-18.00
- giovedì H 17.30-20.30
- venerdì H 14.00-18.00
- sabato H 09.00-13.00
- domenica reperibilità telefonica

Dovrà essere garantita la reperibilità telefonica 24 ore su 24 telefonicamente da parte dell'operatore telefonico.

Gli operatori nelle situazioni di emergenza potranno:

- distribuire Kit di primo intervento (Kit di primo intervento alimentare, Kit di primo intervento igiene, Kit di primo intervento vestiario);
- far fronte all'accoglienza emergenziale con alloggi di prontissima accoglienza per la notte tali da consentire un accudimento alimentare e igienico-sanitario temporaneo.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale per l'esecuzione del servizio è costituito da :

n. 1 Assistente sociale/Coordinatore del servizio: in possesso di corrispondente titolo di studio e di iscrizione all'Albo Professionale, per un monte ore settimanale complessivo di 15 ore dedicate al PIS presso la Centrale operativa e per gli interventi.

A tale figura sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Avvicinare persone in evidente stato di bisogno e difficoltà per ascoltare, effettuare una primavalutazione e cercare un "aggancio";

- Attivare eventuali interventi in emergenza se necessario ed indifferibile secondo le esigenze del bisogno rilevato;
- Proporre al servizio Sociale di riferimento un progetto individualizzato possibile in base alla valutazione effettuata;
- Aggiornare data base di registrazioni di informazioni, cartelle e costruire le “storie” delle persone.

Come coordinatore, dovrà controllare e sovrintendere all’operato del personale del PIS secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, dall’offerta tecnica collaborando attivamente con i Servizi Sociali di riferimento e con l’UdP distrettuale.

Al Coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso prevedendo incontri di equipe anche al fine di svolgere un’azione di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione condivisa;
- supporto alla costruzione della rete (FF.OO., Ausl, famiglie, territorio, terzo settore, ecc.);, in coordinamento con il Committente
- valutazione dell’efficienza ed efficacia del servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;
- relazionare periodicamente (in base alla cadenza che verrà definita) al Servizio sociale di riferimento sull’andamento del servizio, presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al servizio e l’andamento in termini di volumi delle prestazioni rese e da rendersi;

n. 1 figura di Operatore di Base per un monte ore settimanali di 18 ore settimanali con qualificazioni di operatore socio assistenziale o in alternativa in possesso di titolo studio di scuola media superiore di secondo grado unita a esperienza professionale di almeno 12 mesi in servizi alla persona, deve occuparsi di norma delle seguenti funzioni:

- reperibilità telefonica;
- avvicinare e conquistare la fiducia delle persone segnalate;
- invio “accompagnato” al servizio PIS/Servizi sanitari /altri servizi
- distribuzione di beni di prima necessità
- azioni di orientamento e informazione sul sistema dei servizi di bassa soglia del territorio

Il personale qualificato potrà essere coadiuvato da personale volontario secondo le modalità dettagliate dall’affidatario, salve responsabilità e tutele a carico del medesimo.

L’affidatario dovrà garantire che il personale impiegato disponga, in generale, di una buona conoscenza del territorio, delle tecniche di comunicazione con le persone in condizione di disagio sociale e di una adeguata esperienza nelle attività a favore delle fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale.

Si precisa che tutto il personale individuato non deve essere incorso in condanne per i reati indicati all’articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313: reati di cui agli artt. 600 - bis, 600-ter e 600-quater, 600-quinquies e 609 - undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.lgs. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

Art. 8 - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L’Affidatario è titolare di ogni responsabilità relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti, nel rispetto dei contratti di lavoro, al pagamento degli oneri contribuiti e ad ogni altro onere accessorio e garantisce al proprio personale idonea copertura contro infortuni e responsabilità civili verso terzi.

L’Affidatario è tenuto a:

- applicare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell’affidamento;
- osservare le norme derivanti dalla vigente legislazione relative alla prevenzione di infortuni sullavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze per la disoccupazione involontaria e per altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021 e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell’esercizio dei compiti loro assegnati.

L’Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili.

Art. 10 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il personale deve costituire un riferimento il più possibile stabile, compatibilmente con l’efficienza dell’organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio.

E’ fatto obbligo all’affidatario comunicare al Servizio competente della Comunità Montana Salto Cicolano, a seguito della aggiudicazione e prima della stipula del contratto in sede di offerta e ogni qualvolta si verificano delle variazioni, l’elenco del personale impiegato con l’indicazione degli estremi anagrafici, dei titoli / qualifiche, dei curricula professionali e formativi. In caso di sostituzione definitiva di un operatore, l’affidatario dovrà darne comunicazione per iscritto, con congruo anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio competente.

La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Dirigente del Settore Sociale, qualora questi sia causa di disservizio, dia luogo a comportamenti scorretti e poco rispettosi, nonché in caso di ripetute ed accertate inadempienze.

L'affidatario dovrà mettere in pratica idonee misure organizzative per contrastare il turnover del personale

L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre a comunicare il nominativo di un proprio Responsabile, il quale fungerà da interlocutore incaricato di mantenere rapporti con il Settore Sociale della Comunità Montana, allo scopo di esercitare le funzioni di conduzione che fanno riferimento all'impresa aggiudicataria.

Art. 11 - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DEL DISTRETTO

Resta a carico del Distretto l'onere di:

- a) mettere a disposizione dell'affidatario, in uso gratuito, per la durata e ai fini del contratto d'affidamento, una sede di cui all'art. 6 e gli arredi, le attrezzature, le suppellettili in dotazione all'istituzione;
- b) l'attività di coordinamento tecnico ed amministrativo, incluso il monitoraggio costante dell'andamento delle attività e della qualità degli interventi erogati;
- c) il raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di ente titolare del finanziamento ricevuto.

La Comunità Montana in qualità di Ente Capofila di Distretto Sociosanitario, mantiene la competenza riguardo l'indirizzo, la pianificazione, la verifica ed il controllo del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 12 - OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato si impegna alla realizzazione e gestione, con oneri a proprio carico, degli interventi in oggetto, garantendo tutti gli adempimenti connessi al buon funzionamento dei servizi e alla continuità dei medesimi.

In particolare l'affidatario è tenuto a garantire, a titolo non esaustivo:

- a) presidio, monitoraggio e mappatura del territorio, per rilevare e monitorare la presenza del target di interesse nel contesto locale;
- b) garantire la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento degli operatori;
- c) partecipazione a incontri e tavoli tecnici inerenti il servizio;
- d) stoccaggio e corretta conservazione dei beni alimentari e dei prodotti di igiene/vestiario/altro previsti dal servizio;
- e) dotazione delle necessarie attrezzature tecnologiche ed informatiche atte a garantire la piena funzionalità del servizio;
- f) produrre la documentazione amministrativa e contabile in conformità a quanto stabilito nell'articolo 14;
- g) adempiere agli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del presente affidamento;
- h) stipulare apposite polizze assicurative a garanzia e tutela del servizio;
- i) redazione di relazioni, aggiornamenti della documentazione e inserimento dati delle attività secondo le istruzioni impartite dal Servizio Sociale o richieste in base alle necessità contingenti;

- j) rendicontazione delle attività e delle spese sostenute, secondo le modalità definite nel presente Capitolato;
- k) provvedere agli adempimenti e alle spese relative alla fornitura dei mezzi di tutela della salute e dell'incolumità del personale secondo le disposizioni del D.lgs 81/2008;
- l) adottare tutte le migliorie e le metodologie operative di cui al progetto gestionale presentato in sede di offerta, che diventa parte integrante del contratto.

Nel rispetto del generale principio di collaborazione, resta ferma la responsabilità dell'Affidatario di segnalare al Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio medesimo, alla realizzazione delle azioni programmate, al rapporto con i beneficiari e in generale a tutto quanto si riferisca al presente capitolato. L'affidatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 13 – COMUNICAZIONI E MONITORAGGIO

L'Affidatario intratterrà relazioni sull'andamento delle attività con il responsabile dell'UDP della Comunità Montana Salto Cicolano.

Le relazioni e tutta la corrispondenza dovranno essere inoltrati all'indirizzo PEC della Comunità Montana Settore Servizio Sociale.

La Responsabile del Settore Sociale della Comunità Montana Salto Cicolano si riserva in qualunque momento la facoltà di accertare il regolare adempimento dei servizi affidati.

La Responsabile della Comunità Montana Salto Cicolano è tenuta al presidio, al controllo e alla verifica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, anche mediante visite in loco, ispezioni e riunioni, e della rendicontazione puntuale, sia sul piano dei contenuti tecnici, sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Affidatario.

Art. 14 – RENDICONTAZIONE

L'Affidatario è tenuto alla predisposizione della seguente documentazione:

- un report trimestrale per la rilevazione quali-quantitativa dei dati del servizio PIS;
- una mappatura trimestrale relativa alle attività della Centrale Operativa;
- una relazione finale entro 30 giorni dalla conclusione del servizio, inerente tutte le attività oggetto di Capitolato;
- schede individuali su ciascun utente al termine di ogni percorso di accoglienza e ogni qualvolta l'Ente locale ne faccia richiesta.

Il Distretto si riserva altresì la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documentazione integrativa ulteriore, al fine di verificare le attività svolte.

L'Affidatario si impegna fin da ora inoltre a produrre relazioni di attività, documentazione di spesa o attestante gli stati avanzamento degli interventi richiesta alla Comunità Montana Salto Cicolano dagli Enti Finanziatori.

L'affidamento è finanziato in parte dalle risorse del Fondo QSFP anno 2021 e in parte da fondi del PSZ 2024.

Ogni documentazione amministrativa, contabile e giustificativa delle spese portate in rendicontazione e oggetto di fatturazione dovrà essere rispondente a quanto verrà richiesto dalla struttura di Piano.

Art. 15 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”*.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione del preventivo.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1 lett. d)

n. 2, D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'affidatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC)

così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

Art. 17 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rieti.

L'Ente verificherà che nei contratti di subaffidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'affidatario non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 18 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 120 del Codice, può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP.

L'affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'affidatario se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'affidatario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato.

Per la violazione di tutti gli obblighi dell'affidatario derivanti dal presente Capitolato e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione del servizio la Comunità Montana Salto Cicolano ha la facoltà di procedere all'applicazione delle penali nella misura compresa tra un minimo di 1 per Mille ed un massimo di 10 per Cento dell'importo netto contrattuale per singolo inadempimento, secondo gravità e/o reiterazione.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, avverso il quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Comunità Montana Salto Cicolano.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Ente procederà all'applicazione delle penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 20 – RESPONSABILITÀ, POLIZZE ASSICURATIVE E OBBLIGHI DI MANLEVA

Sarà a carico dell'affidatario ogni responsabilità connessa al servizio affidato.

Ad esso competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi, in particolare, agli aspetti di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l'Ente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall'uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza e di igiene.

L'affidatario si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 provvedendo alla messa in atto di tutte le relative misure connesse al presente affidamento dandone debita comunicazione all'Ente.

L'affidatario si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).

L'Affidatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di affidamento, a copertura di tutti i rischi di:

- a) Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la Comunità Montana Salto Cicolano) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 e € 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche le estensioni a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Affidatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
 - danni a cose in consegna e/o custodia.
- b) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente affidamento comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 3.000.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La Comunità Montana Salto Cicolano sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori incaricati.

Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi relativi all'esecuzione del servizio l'affidatario è tenuto a deve versare al momento della stipula del contratto idonea cauzione definitiva, in conformità con quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Ente locale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

Art. 22 - RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'affidatario via PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'affidatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'affidatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso con PEC. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, lo stesso dovrà consegnare all'Ente gli spazi ed i locali oggetto della presente convenzione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

L'Ente si riserva in tal caso di terminare il contratto anche anticipatamente valutato l'interesse pubblico compatibilmente con le esigenze delle procedure per il nuovo affidamento, anche in considerazione della stagione sportiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto "di fatto e di diritto", ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC, al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:

- subaffidamento totale o parziale del servizio, in assenza di espressa autorizzazione della Comunità Montana Salto Cicolano;
- gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità dell'intervento e la non ottemperanza degli impegni assunti da parte dell'Affidatario, o gravi violazioni di norme;
- venir meno dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, ivi compresi quelli morali;
- abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- mancato ottemperamento degli obblighi previsti dal presente capitolato entro il termine di 15 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere;
- le penali applicate superano il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- mancato rispetto o violazione delle disposizioni sul Personale dell'Affidatario di cui al presente Capitolato.
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario.
- In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
- In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dall'art. 94 del Codice.
- L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.
- L'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 24 - FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell’affidatario la Comunità Montana si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall’art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – CORRISPETTIVO

La Comunità Montana in qualità di Ente Capofila si impegna a corrispondere all’Affidatario la somma massima di Euro 52.000,00 (comprensivo di IVA) per i seguenti servizi

1. corrispettivo operatori € 40.000,00
2. acquisto Kit di primo intervento (Kit di primo intervento alimentare, Kit di primo intervento igiene, Kit di primo intervento vestiario); € 6.000,00
3. affitto di camere per accoglienza emergenziale; € 6.000,00

Art. 26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al fine della fatturazione elettronica si rimettono i seguenti dati:

Denominazione Ente	Comunità Montana Salto Cicolano
Codice Univoco	UFXU31
C. F.	80005790573
Sede	Via del Lago 12-02025- Petrella Salto (RI)
Codice CIG	in corso di perfezionamento
Codice CUP	H41H21000040003

La stessa deve essere inviata esclusivamente tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG

Il pagamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente da comunicare, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa e trasmessa in modalità elettronica secondo le modalità sopra richiamate. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella indicata, l’Amministrazione non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’affidatario.

L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sullavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Le fatture dovranno riportare gli estremi della fonte di finanziamento.

Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall’interessato (dati anagrafici, situazione familiare, abitativa, sociale, economica e lavorativa), comprese categorie particolari di dati personali (ad es. stato di invalidità o non autosufficienza, percepimento di indennità o pensioni a causa della minorazione) verranno trattati dall’amministrazione del servizio, anche in forma digitale (nel rispetto delle misure di sicurezza

tecniche e organizzative previste dal regolamento UE in materia di protezione dei dati personali ed attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi), esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente nella misura necessaria e comunque nel rispetto della normativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 e art. 13 comma 1 lettera d), i dati personali possono venire a conoscenza del titolare, dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati nella misura necessaria per adempiere a un obbligo legale e comunque nel rispetto della normativa di cui al regolamento stesso, a soggetti operanti nell'amministrazione del servizio e in genere, a tutti quegli enti gestori di servizi, cui la comunicazione sia necessaria ai fini istituzionali nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. In particolare, i soli dati anagrafici e quelli relativi alla percezione di prestazioni sociali possono essere resi accessibili ad altri enti gestori dei servizi sociali esclusivamente per l'adempimento di obblighi previsti per legge.

Inoltre in base al regolamento (UE) 2016/679 l'interessato ha i seguenti diritti: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, l'estrapolazione ed informazioni in forma intelligibile su di essi, la trasformazione dei dati in forma anonima, revocare in ogni momento il suo consenso al trattamento dei suoi dati (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca), conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, chiedere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, proporre reclamo a un'autorità di controllo.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto giuridico in essere tra le parti e saranno conservati per un periodo di 10 anni, salvo diversa e specifica disposizione normativa.

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/679 è la Comunità Montana Salto Cicolana, nella figura del legale rappresentante *pro tempore*.
Dati di contatto: Comunità Montana Salto Cicolano Via del lago 12 – Fiumata (RI) PEC saltocicolano@pec.it

Il Responsabile che evade i reclami presentati ai sensi del regolamento UE 2016/679 è:

Dott.a Amedeo Riccini Responsabile Area Amministrativa.

Il Responsabile della protezione dei dati è:

Società Il Consorzio Red 3 –Sede legale Perugia Via F. Cairoli, 24.

Art. 28 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Comunità Montana salto Cicolano.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.